



COMUNE DI ASOLO
PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO E DEL
COLLEZIONISMO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 08.01.2004
- esecutivo -

Art. 1

ISTITUZIONE DEL MERCATINO

E' istituito il "Mercatino dell' Antiquariato e del Collezionismo", denominato "Mercatino dell' Antiquariato e del Collezionismo" nel testo che segue del presente regolamento.

Il mercatino si svolge nel Centro Storico di Asolo (TV) nell'area individuata nella planimetria (Allegato A) al presente regolamento secondo l'articolazione dei posteggi riprodotta nella planimetria.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze vigili del fuoco, pubblica sicurezza).

Il funzionamento del Mercatino avviene nel rispetto delle norme dettate dal D.Lgs 31/03/1998, n. 114 e dalla L.R. 6/4/01, n. 10, dalle norme in materia di traffico e circolazione stradale e di pubblica sicurezza.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, la partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del mercatino.

Art. 2

OPERATORI AMMESSI E SPECIALIZZAZIONI CONSENTITE

I posteggi del mercatino sono assegnati in base alle procedure e ai criteri di priorità indicati nei successivi articoli, agli operatori professionali e agli operatori non professionali (cosiddetti "hobbisti").

Le varietà dei beni ammessi al mercatino, riguardano le specializzazioni merceologiche riferite all'antiquariato, alle cose vecchie, alle cose usate, all'oggettistica antica, ai fumetti, ai libri, alle stampe e agli oggetti da collezione.

E' comunque vietata la vendita e l'esposizione di armi ed esplosivi.

Art. 3

DISPOSIZIONI PER GLI OPERATORI NON PROFESSIONALI

La partecipazione al mercatino degli operatori che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale(c.d. "hobbisti") è subordinata al possesso, da parte dei medesimi, del tesserino di riconoscimento, di cui all'art. 9, comma 4, lettera a, della L.R. 6/4/2001, n. 10.

Durante l'orario di svolgimento del mercatino il Comune di Asolo, mediante proprio personale, esegue gli opportuni controlli e procede ad annullare l'apposito spazio sul cartellino di ogni operatore non professionale. A tal fine, verrà apposta la data di partecipazione e il timbro del Comune.

L'operatore non professionale, quando partecipa al mercatino, deve, altresì, presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco viene timbrato dal Comune, contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sull'apposito cartellino. L'elenco dovrà essere conservato all'operatore non professionale al fine di eventuali controlli.

L'attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non professionali precede l'attività di controllo degli operatori professionali.

L'operatore non professionale, ammesso a partecipare al mercatino, deve essere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi.

Gli operatori non professionali non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell'autorizzazione commerciale, di cui al D.lgs 114/98, non possono vendere altresì beni di valore superiore a Euro 258,23. Gli operatori non professionali devono esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto, mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

Non si applicano agli operatori non professionali le disposizioni, di cui agli art. 126 e 128 del R.D. 773/31 "Approvazione del Testo Unico delle leggi di P.S."

Art. 4

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATINO

Il mercatino si svolge la seconda domenica di ogni mese esclusi i mesi di luglio e agosto.

L'orario di attività è stabilito come segue:

- dalle 8.00 alle 19.00 nel periodo da ottobre a marzo
- dalle 8.00 alle 20.00 nel periodo da aprile a settembre.

L'occupazione del posteggio deve avvenire almeno mezzora prima dell'orario di inizio delle attività con l'obbligo del rigoroso rispetto del perimetro del posto assegnato.

E' fatto inoltre obbligo di sgombero dei veicoli adibiti al trasporto della merce entro le ore 8.00.

Detti veicoli dovranno essere parcheggiati obbligatoriamente (gratuitamente) presso il parcheggio Forestuzzo presso l'ex ospedale, esibendo il "pass" fornito dall'Ente Gestore. Dal parcheggio dell'Ospedale sarà possibile utilizzare, sempre gratuitamente esibendo il pass, il bus navetta per raggiungere il centro della città.

L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercatino, non sia presente nel posteggio entro le ore 8.00, è considerato assente e si procede, proseguendo nelle graduatorie di cui ai successivi art. 6 e 7, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.

Il posteggio non deve essere abbandonato prima delle 18.00 salvi i casi di maltempo od altri eventi eccezionali.

I concessionari devono completare lo sgombero e la pulizia dei posteggi assegnati entro un'ora dal termine dell'orario di attività.

Il titolare della concessione non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. E' vietato inoltre lo scambio del posto fra concessionari.

E' altresì vietato, da parte degli operatori, assumere comportamenti che comportino turbativa al regolare svolgersi del Mercatino, e particolarmente lesione dell'immagine della manifestazione o di singoli venditori che vi operano, recata con scritti ovvero con comunicazioni verbali rivolte a più persone.

Art.5

COMMISSIONE CONTROLLO MERCI.

Affinché le merci poste in vendita rispondano alle finalità del Mercatino è istituita una Commissione di Controllo, formata da n. 3 esperti nei settori dell'Antiquariato e del Collezionismo, **di cui uno segnalato dalla minoranza**, nominati dal Sindaco. La Commissione dura in carica un anno, potrà essere rinnovata per un ulteriore anno e sarà convocata con preavviso di almeno 5 giorni e svolgerà funzioni a maggioranza dei presenti.

La Commissione, esclusivamente consultiva, relaziona all'Amministrazione Comunale su quanto rilevato affinché possano essere assunte le iniziative più opportune per il continuo miglioramento della manifestazione. Comportamenti scorretti da parte degli espositori nei confronti dei componenti la Commissione Controllo Merci prevedono l'allontanamento del Mercatino.

Art. 6

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI

L'assegnazione dei posteggi al mercatino, per gli operatori professionali, ha validità decennale. Si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi tramite servizio postale, fax, o direttamente al protocollo comunale. In ogni caso deve essere ricevuta dal Comune almeno sei mesi prima della data di scadenza. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza, in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio della relativa concessione. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Le domande intese ad ottenere l'assegnazione dei posteggi vanno redatte in conformità al modulo appositamente predisposto dal Comune. Tali domande, per quanto riguarda gli operatori professionali, sono dirette ad ottenere la concessione dei posteggi, eventualmente disponibili nel mercatino, solo a titolo precario. L'assegnazione dei posteggi a concessione decennale, di cui all'art. 28, comma 1 lett. a) del D.l.vo 114/1998, seguirà la procedura di seguito riportata nel presente articolo.

Sono legittimati ad inoltrare domanda per ottenere un posteggio a titolo precario, in qualità di operatori professionali i titolari di impresa individuale e le società di persone, purché in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A), rilasciata da un Comune del Veneto o B) di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/98. Agli operatori professionali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su suolo pubblico. Per l'assegnazione dei posteggi è necessario il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs 114/98.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 citato dall'art. 3 L.R. 06.04.2001 n. 10, per i posteggi destinati agli operatori professionali, verrà effettuato a coloro che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla data di approvazione del presente regolamento e che avrebbero diritto ad occupare quel posteggio secondo le regole e le priorità stabilite dall'originario regolamento del mercatino approvato con delibera consiliare n. 74 dell'8/5/1997 e successive integrazioni e modifiche.

Nel caso in cui alcuni posteggi non fossero assegnati per mancanza di domande, il Comune di Asolo comunica alla Regione i dati relativi ai suddetti posteggi, per la pubblicazione sul B.U.R. della Regione Veneto, indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la tipologia e la cadenza del Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. Avvenuta la pubblicazione, il procedimento per l'attribuzione del posteggio e i relativi criteri di priorità, sono quelli stabiliti dalla D.G.R. 20/07/2001, n. 1902, come modificata ed integrata dalla D.G.R. 14/03/03 n. 633, nella parte intitolata "esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio e relative autorizzazioni", in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, 1° comma della L.R. 10/2001. I posteggi non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono assegnati a titolo precario agli operatori che abbiano presentato domanda almeno cinque giorni prima della data che precede il mercatino, secondo il più alto numero di presenze nella manifestazione e in caso di parità

seguendo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. In caso di ulteriore parità, in presenza di domande presentate nello stesso giorno, si procederà mediante sorteggio. In caso di ulteriore disponibilità di posteggi, gli stessi saranno assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercatino. In conformità al dettato dell'art. 3, 1° comma, della L. R. n. 10/2001, il Comune di Asolo provvederà, almeno ogni quattro mesi, a comunicare alla Regione Veneto, per la pubblicazione sul B.U.R. l'elenco dei posteggi eventualmente liberi o occupati a titolo precario.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.P.R. 28/05/2001, n. 311, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 126 e 128 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931 e successive integrazioni e modifiche, al commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo intendendosi come tali (di valore esiguo) gli oggetti il cui valore commerciale, risultante dal prezzo esposto, non sia superiore a euro 25,82.

Art. 7

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AD OPERATORI NON PROFESSIONALI (C.D. HOBBISTI)

Le domande di partecipazione al Mercatino dell'antiquariato possono essere presentate al Comune o all'Ente Gestore, entro 5 giorni dalla data che precede il mercatino.

Gli operatori hobbisti che intendono partecipare al mercato dell'antiquariato potranno presentare un'unica domanda per l'intero anno entro il mese di novembre dell'anno precedente con un massimo di 6 volte che devono essere chiaramente individuate.

L'assegnazione del relativo posteggio avverrà seguendo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto del numero di posteggi a disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio sarà assegnato, nell'ordine, al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno. In subordine si procederà mediante sorteggio.

La graduatoria degli operatori non professionali ha validità annuale e pertanto scade al 31 dicembre di ogni anno. I posteggi non occupati potranno essere assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del mercatino. La ripetuta partecipazione al mercatino non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità.

Art. 8

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

L'affidamento a terzi delle funzioni di gestione e di organizzazione del Mercatino può essere operato sulla base di apposita convenzione, che disciplina i rapporti negoziali tra il Comune e il soggetto gestore.

Al soggetto gestore è vietato chiedere ed introitare, a qualunque titolo somme superiori a quelle stabilite con le tariffe regolarmente approvate dal Comune.

Spetta comunque al Comune, anche nell'ipotesi di gestione del Mercatino affidato a terzi:

- il rilascio delle autorizzazioni, di cui all'art. 9, della L. R. 6/4/2001, n. 10;
- il rilascio del tesserino agli operatori non professionali di cui all'art. 9, comma 4, lettera a);
- l'attività di vigilanza e in particolare la vidimazione ai c.d. "hobbisti" del tesserino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita.

Art. 9
ONERI A CARICO DEI POSTEGGIANTI

L'assegnazione dei posteggi è subordinata al preventivo pagamento, da parte degli operatori interessati, della COSAP secondo le tariffe giornaliere applicate dal Comune nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica, delle spese di gestione ed eventuali spese per servizi accessori (plateatico) che di anno in anno sarà determinata dalla Giunta Comunale. Il versamento è effettuato a favore del Comune.

Con l'affidamento della gestione e organizzazione del Mercatino a terzi, il Comune stabilirà la quota di partecipazione alle spese di organizzazione e gestione del Mercatino da parte di ciascun posteggiante.

Non è riconosciuto alcun rimborso a quanto versato a titolo di COSAP e di spese di gestione e organizzazione da parte dell'assegnatario di un posteggio per le domeniche alle quali non si sia presentato, per qualunque motivo.

Art. 10
SANZIONI

Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalla legislazione nazionale o regionale vigente in materia, la violazione delle norme di comportamento e degli obblighi contenuti nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/03 n. 3, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre a comportare, in caso di recidiva, la decadenza della concessione e l'immediato allontanamento dal mercatino. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Per gli operatori non professionali si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 9, 6° comma, della L.R. n. 10/2001 con il pagamento di una somma da euro 258,23 a Euro 1.032,91 e comunque la confisca delle attrezzature e della merce.

Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia con particolare riferimento alla L. R. n. 10 del 6/4/01 e le disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 2956 del 9/11/01.

Art. 12
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso il Comune di Asolo e con lo stesso in contrasto.
